

**Scuola di specializzazione per le professioni legali
La Sapienza**

Procedura penale – Terza prova scritta

Primo canale - 17 giugno 2014

Tema

Riforma della sentenza di assoluzione nel grado di appello: obblighi di motivazione ed obblighi di rinnovazione dell'istruttoria

Atto

Tizio è imputato del reato di lesioni personali volontarie per aver cagionato a Caia una frattura del mignolo della mano sinistra e del reato di violenza sessuale per avere costretto la stessa, con la quale aveva una relazione, a subire un rapporto sessuale.

All'esito del giudizio di primo grado -nel quale le dichiarazioni rese da Caia erano state in buona parte convergenti con quelle rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio richiesto ex art. 415bis c.p.p. (entrambi avevano raccontato che l'atto sessuale era intercorso al termine di una lunga discussione per motivi di gelosia, iniziata in modo concitato, degenerata e poi tornata ad articolarsi in termini civili)- Tizio, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, veniva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione, partendo dalla pena base di anni 6 per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.

La Corte di Appello, all'esito di un giudizio celebrato in contumacia dell'imputato che nell'impugnazione aveva richiesto la riforma della sentenza con la formula perché il fatto non costituisce reato, confermava la sentenza di condanna.

Avverso tale seconda pronuncia il difensore, allo scopo specificamente nominato, ricorreva eccependo la nullità del processo poiché l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto dall'imputato.

La Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata e trasmetteva gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari perché rinnovasse l'atto dichiarato nullo.

L'udienza preliminare veniva ritualmente fissata e l'imputato chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa.

Il giudice accoglieva la richiesta e Caia, in buona sostanza, confermava le dichiarazioni già rese.

Al termine della discussione il Giudice -esclusa la concessione delle attenuanti generiche, individuata la pena base in anni 7, calcolato un aumento per la continuazione di anni 1- condannava l'imputato alla pena di anni 5 e mesi 4.

Il candidato, premessi brevi cenni sul divieto di reformatio in peius e sulla sua operatività nel giudizio di rinvio, rediga apposito atto di impugnazione.